

Decreto Presidenziale n. 48

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 240/2010, in seno alle attività del progetto "HEALTHMED Innovation in Medical Education Digital transition sustainable development and Healthy Environment" – Codice CUP: J24C24000120006.

IL PRESIDENTE

Premesso che con D. D. MUR n. 0000272 del 08.08.2024, notificato con prot. n. 13799 del 24.09.2024, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale TNE23-00086 presentata dall'Istituzione Capofila Università degli Studi di Enna "Kore", a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università Dalla ricerca all'impresa"- Investimento 3.4 "Didattica universitaria e competenze avanzate" T4 "Iniziativa Transnazionali in materia di istruzione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

Atteso che il *Principal Investigator* del progetto *Healthmed* ha presentato formale richiesta al fine del conferimento di n. 1 incarico post-doc;

Visto l'art. 22 bis della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010;

Visto il D. M. n. 592 del 06/08/2025;

Accertata la copertura finanziaria dell'incarico post-doc *de quo*;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

Visto il Codice Etico dell'Università;

Ritenuta la propria competenza

DECRETA

Art. 1

1. È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, afferente il GSD 09/IINF-05 e il SSD IINF-05/A (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), ai sensi dell'art. 22 bis della L. 240/2010, in seno alle attività del Progetto HEALTHMED Innovation in Medical Education Digital transition sustainable development and Healthy Environment, avente la seguente tematica: "Analisi, implementazione e sperimentazione di modelli e metodi per la generazione di dati sintetici in medicina e/o sanità".

2. L'incarico post-doc ha durata annuale e può essere prorogato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di incarichi post-doc. L'eventuale proroga è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, oltre che alla valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta. Ai fini della durata del rapporto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla selezione i candidati che soddisfino i seguenti requisiti:

- Essere in possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica ("LM-21 Ingegneria Biomedica") rilasciata secondo il D.M. n. 270/2004;
- Essere in possesso dell'abilitazione professionale che consente l'iscrizione all'albo italiano dell'ordine degli ingegneri come "ingegnere dell'informazione" (nella sezione "A" del settore dell'informazione);
- Essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o di certificata frequenza di un Dottorato di Ricerca in discipline informatiche e biomediche che comprenda tematiche appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 (IINF-05/A) Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- Aver svolto durante il percorso dottorale un periodo di formazione e ricerca all'estero di almeno 3 mesi e un periodo di stage in azienda di almeno 3 mesi, entrambi certificati;
- Aver sviluppato una tesi di Dottorato di Ricerca attinente le tematiche centrali del progetto di ricerca;
- Essere in possesso di formazione post-lauream nelle tematiche relative all'ingegneria clinica e ai dispositivi medici (ad es. le implicazioni del GDPR sulla protezione dei dati nella gestione delle attrezzature sanitarie), conseguita attraverso master universitari di primo o secondo livello e stage in azienda sanitaria pubblica o privata;
- Presentare pubblicazioni scientifiche attinenti con gli obiettivi e il piano di attività del progetto di ricerca.

2. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

3. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi

della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

6. Si osservano le condizioni di ammissione e di incompatibilità contemplate nella Legge 240/2010 e riferite all'incarico di ricerca post-doc.

ART. 3

Attività da svolgere

1. Le attività da svolgere riguardano:

- Ricerca approfondita, attraverso una revisione della letteratura scientifica, sullo stato dell'arte dei dati sintetici in medicina, focalizzando la ricerca sulle motivazioni a favore dell'utilizzo dei dati sintetici in medicina e sull'analisi dei metodi esistenti per la generazione dei dati sintetici. Successivamente o in parallelo a questa fase di studio, il piano delle attività di ricerca prevede di realizzare un prototipo in Python per la generazione di dati sintetici che sia in grado di superare i limiti degli attuali metodi di generazione, come le Generative Adversarial Networks (GANs) e i Variational Autoencoders (VAEs), ottenendo come risultato quindi uno strumento informatico che rappresenti un avanzamento rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel campo in esame. GAN e VAE sono tra i metodi più adottati per generare dati sintetici di alta qualità per l'apprendimento automatico, fornendo un alto grado di accuratezza, somiglianza e usabilità. I modelli GAN sono composti da due reti neurali: un generatore e un discriminatore. Mentre il generatore inizia a generare campioni di dati sintetici - basati su qualche tipo di dataset originale - il compito del discriminatore è individuare i dati generati sinteticamente e distinguerli dai dati reali. Il processo continua fino al momento in cui il generatore migliora al punto da generare dati indistinguibili (per il discriminatore) da quelli reali. I modelli generativi VAE sono composti da due reti neurali: un encoder e un decoder, e sono particolarmente utili per generare nuovi dati sotto forma di variazioni dei dati in input su cui vengono addestrati;
- Sperimentazione del prototipo per la generazione di dati sintetici su dataset pubblici o forniti dall'Università di Kore. Nell'ipotesi di un rinnovo del contratto di ricerca si prevede di ingegnerizzare il prototipo e di fare ulteriori sperimentazioni.

ART. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on line, utilizzando l'apposito form rinvenibile sul sito web dell'Università, e sottomessa entro le ore 12:00 CET del 19/03/2026. È dovere del singolo candidato compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare, a pena di esclusione, l'upload dei documenti di cui alla domanda di partecipazione.

2. L'indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il riferimento ufficiale unico per tutte le comunicazioni individuali dell'Ateneo relative alla presente procedura. Ogni sua variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ufficiovalutazionicomparative@unikore.it.

Tutte le comunicazioni di interesse generale dei candidati saranno effettuate dall'Ateneo esclusivamente sul sito web www.unikore.it, con valore di notifica per tutti gli interessati.

3. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Università stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dell'Università, su proposta del Dipartimento. Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati.

2. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature e lo svolgimento dei colloqui. I verbali della procedura valutativa sono redatti dalla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati idonei e individua il vincitore.

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

ART. 6

Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare i titoli dei candidati, nonché il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).
3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
4. La data del colloquio è fissata, sin d'ora, per il 24/03/2026, alle ore 10:00, presso l'Aula Valutazioni Comparative del Plesso del Rettorato dell'Università degli Studi di Enna "Kore", sito in Piazza Università n. 1 – 94100 Enna Bassa con valore di notifica a tutti gli interessati.
5. All'inizio del colloquio, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
7. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua i vincitori della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.
3. L'Amministrazione, con decreto del Presidente, accertata la regolarità degli atti, mediante pubblicazione sito web di Ateneo all'indirizzo www.ukr.it, del relativo provvedimento, con valore di notifica per tutti gli interessati.
4. Entro il termine che sarà comunicato dall'Ateneo, ciascun candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico ed allegare alla stessa l'eventuale documentazione richiestagli.

ART. 8

Conferimento

1. Il conferimento dell'incarico post-doc al vincitore della selezione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione procede a idonei controlli ed ha facoltà di espletare ulteriori verifiche prima del conferimento e per tutta la sua durata, ivi compresa l'eventuale proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico di ricerca, si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento Presidenziale emanato o l'incarico sarà dichiarato risolto di diritto, con il conseguente recupero degli emolumenti già liquidati.
2. L'incarico post-doc dovrà essere sottoscritto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria. Il mancato conferimento nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
3. L'incarico post-doc non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 9

Trattamenti economico, fiscale e previdenziale

1. Al titolare dell'incarico post-doc spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo pari a € 28.456,48, al netto di tutti gli oneri, anche quelli a carico dell'amministrazione erogante, secondo la normativa vigente in materia, in rate mensili di pari importo.
2. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 10

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell'incarico di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e allo specifico Regolamento di Ateneo.

ART. 11

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Direttore Generale, dott. Salvatore Berrittella.

ART. 12

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).
2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Enna "Kore, Viale delle Olimpiadi n. 4 – Cittadella Universitaria, 94100 Enna, email: protocollo@pec.unikore.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: rpd@unikore.it; PEC: rpd@pec.unikore.it

ART. 13

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo: www.uk.e.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa di riferimento, vigente in materia.

Enna, 27/02/2026

Il Presidente
F.to Prof. Cataldo Salerno